

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Antonella Di Giusto  
Alessandro Scarpellini

**IL NOTAIO**  
Elio Luosi

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Elisabetta Sporchia

**L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Siset-Cisl di Bergamo

## Verbali di constatazione L'iter agevolato è on line

**Il provvedimento.** Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le modalità applicative per la definizione delle violazioni da regolarizzare



Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono pubblicate le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

### MARCO CONTI

Pubblicato sul sito delle Entrate un nuovo provvedimento firmato dal direttore Antonino Maggiore, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Benedetto Mineo, riguardante le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018. Nel documento vengono definiti le modalità di versamento di quanto dovuto e di presentazione della dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constatate nel processo verbale.

L'agevolazione, spiega il fisco, si applica ai processi verbali di constatazione redatti dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati nel processo verbale oggetto di

definizione agevolata, con sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Ma quali sono le violazioni regolarizzabili? La definizione «integrale» deve riguardare, scrivono le Entrate, tutte le violazioni - in materia d'imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie ed Ivafe - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d'imposta. Ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta.

La definizione agevolata riguarda le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale. Gli interessati all'age-

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.**

### Commercialisti

RISPOSTA N. 1.580

## Quale aliquota per interventi di manutenzione?

*Vorrei sapere, per le opere di risparmio energetico o di recupero del patrimonio edilizio se è prevista l'Iva agevolata ridotta al 10% o parte al 10% e parte al 22%.*

— LETTERA FIRMATA

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, l'aliquota Iva applicabile è quella del 10%. Se, però, all'interno della prestazione sono presenti i «beni significativi» individuati dal D.M. 29/12/199 e cioè:

- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- video e citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie dei bagni;
- impianti di sicurezza;

l'aliquota Iva del 10% non si applicherà sull'intero corrispettivo ma solo:

- sul valore dell'intera prestazione diminuita del valore del bene significativo (valore netto della prestazione)
- sulla parte del valore del bene significativo corrispondente al valore netto della prestazione.

Se, invece, l'intervento è inquadrabile come «restauro» o «risanamento conservativo» l'aliquota Iva sarà sempre quella del 10% senza alcuna distinzione.

Per quanto riguarda, invece, le prestazioni professionali, l'aliquota Iva sarà sempre quella ordinaria del 22%.

RISPOSTA N. 1.581

## Posso detrarre le spese relative al veterinario?

*Posso detrarre le spese del veterinario e, in caso affermativo, esistono dei limiti a tale spesa?*

— LETTERA FIRMATA

Le spese veterinarie possono essere detratte dall'imposta lorda al 19 per cento delle spese medesime calcolate nel limite massimo di euro 387,34, con una franchigia di euro 129,11. La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale e per le spese sostenute per la cura di animali legalmente

detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55). Le spese ammesse sono quelle relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, quelle per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall'art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché quelle per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In analogia a quanto previsto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare.

Nello specifico, la detrazione massima spettante è pari a euro 258,23 x 19 per cento = euro 49,06, arrotondato a euro 49.

Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

RISPOSTA N. 1.582

## Coniuge defunto: sono deducibili i suoi contributi

*Posso dedurre o detrarre dal mio reddito i contributi obbligatori versati all'Inps intestati a mio marito deceduto?*

— LETTERA FIRMATA

Premettendo che sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento, la Risoluzione 28/4/2009 n. 114 specifica che sono deducibili anche i contributi intestati al coniuge defunto e versati dal coniuge superstite alla forma pensionistica di appartenenza in quanto il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito a quest'ultimo, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico. Dalle ricevute di pagamento dovrà risultare che l'onere è stato integralmente assolto dal coniuge superstite sebbene il titolo di pagamento sia intestato al de cuius. La documentazione da conservare è il titolo di pagamento intestato e le ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite.



Notaio

RISPOSTA N. 1.583

Persi i documenti di casa ereditata  
Cosa posso fare?

*Ho perso i documenti di proprietà di un immobile ricevuto in eredità tramite testamento olografo pubblicato nel dicembre 1995 (e relativa successione) il notaio non esercita più e l'impiegata del successore mi ha detto di non potermi aiutare perché i documenti precedenti avrebbero più che riempito l'edificio. Posso rimediare in qualche modo?*

– LETTERA FIRMATA

Può facilmente rimediare ai problemi evidenziati. Il notaio che ha provveduto a pubblicare il testamento olografo e che ora non esercita più, per legge, ha provveduto, quando è andato in pensione, a consegnare tutti gli atti notarili dallo stesso ricevuti, compreso il verbale di pubblicazione del testamento olografo, presso l'Archivio Notarile Distrettuale ubicato, di regola, nel capoluogo della provincia in cui il notaio esercitava. Lei potrà chiedere all'Archivio Notarile la copia conforme della pubblicazione del testamento. Potrà rivolgersi all'Agenzia delle Entrate competente per territorio (a tale scopo deve fare riferimento al luogo dell'ultimo domicilio del defunto) e fornendo i dati anagrafici del defunto otterrà la copia conforme della dichiarazione di successione.

RISPOSTA N. 1.584

Come comportarsi per lasciare beni ad enti benefici?

*Leggo di diversi lasciti solidali. Posso disporre, con testamento olografo, che una parte dei miei beni materiali (soldi) vadano ad un ente benefico di mia scelta? Come posso farlo per tutelare questi beni dai miei eredi (che facilmente non sarebbero d'accordo)?*

– LETTERA FIRMATA

La legge consente che una persona possa disporre del proprio patrimonio mediante la redazione di un testamento. Qualora il testatore abbia una particolare categoria di eredi (il coniuge o la persona unita civilmente, discendenti e, in assenza di discendenti, gli ascendenti), la legge prevede che una parte della eredità sia riservata ai detti soggetti denominati legittimari. Qualora lei non abbia eredi che ricoprano la qualifica sopra indicata, potrà disporre liberamente dell'intero suo patrimonio, senza che gli altri suoi eredi legittimi (ad es. fratelli o nipoti in linea collaterale) possano eccepire qualcosa. In presenza invece di eredi legittimari, è opportuno che si rechi da un notaio di sua fiducia

TROVA INCENTIVI

Dopo malattie e cure, i voucher con la dote «Ritorno al lavoro»

Per le persone con ridotte capacità lavorative a seguito di cure oncologiche o altre patologie invalidanti è in arrivo un voucher per la fruizione di servizi al lavoro e alla formazione.

Si chiama Dote «Ritorno al lavoro» e ha lo scopo di favorire lo sviluppo di strumenti che promuovano il rientro dei lavoratori e delle lavoratrici soprattutto, anche attraverso lo smart working (inteso come lavoro agile, ovvero senza vincoli orari o spaziali, con un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro). Il nuovo bando ha in particolare l'obiettivo di consolidare le competenze della persona nella fase di rientro sul posto di lavoro. Il che significa: rinforzare le competenze necessarie per recuperare l'eventuale gap di conoscenze a seguito dell'assenza dal lavoro, acquisire nuove competenze trasversali e l'eventuale sostegno psicologico utili ad affrontare il rientro nel mondo lavorativo; es-

sere accompagnato nell'eventuale percorso di riconversione professionale nei casi ove il rientro al lavoro si caratterizzi per la necessità di modificare la mansione precedentemente ricoperta. La dote massima che ogni richiedente potrà ricevere sarà di duemila euro (sul mezzo milione di euro complessivi destinati dalla regione) e dato che l'erogazione avverrà sino ad esaurimento delle scorte, meglio prepararsi in anticipo. La domanda per il bando va presentata dalle ore 12 del 21 marzo 2019 (fino a esaurimento risorse), previa registrazione attraverso il sistema informativo Bandi online. Il richiedente sceglie l'operatore a cui rivolgersi e concorda a quali servizi accedere. La Regione rimborserà l'operatore che ha erogato i servizi in un'unica tranche. Tutta la documentazione utile per la dote è scaricabile al link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Altre-opportunita-di-lavoro/dote-ritorno-lavoro-cittadini-2019>.

M. C.

delle somme riscosse dal costruttore, maggiorate degli interessi legali maturati.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.586

Quei permessi segnati al lavoro come fossero ferie

*Durante le ferie natalizie, ho dovuto assistere mia mamma, per la quale ho l'autorizzazione Inps per i tre giorni mensili della Legge 104, ho comunicato al mio datore di lavoro questo imprevisto ma quando mi ha consegnato il cedolino ho visto che mi hanno retribuito l'assenza con le ferie: è giusto o qualcosa non va?*

– LETTERA FIRMATA

In passato il ministero del Lavoro con l'interpello n. 20/2016, aveva precisato che l'art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 riconosce i permessi mensili retribuiti ai familiari che assistono persone con handicap nonché agli stessi lavoratori con disabilità, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli un'adeguata assistenza morale e materiale. Le ferie sono, invece, un diritto costituzionalmente garantito e sono finalizzate al recupero delle energie psicofisiche impiegate dal dipendente nello svolgimento del lavoro, corrispondendo altresì ad esigenze, anche di carattere ricreativo, personali e strettamente familiari. Per il ministero del Lavoro, qualora la necessità di assistenza al disabile si



verifichi durante ferie già programmate, la fruizione del relativo permesso può sospendere il godimento delle ferie. Quindi, nel caso di specie trova applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali per cui l'amministrazione datrice di lavoro non può negare la fruizione dei permessi legge 104 durante ferie già programmate. Pertanto se l'assistenza era indifferibile il datore di lavoro non avrebbe potuto negare la fruizione dei permessi.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.587

Locale sotto casa: orario di chiusura

è vincolabile?

*Abito in un condominio con attività commerciali al piano terra; in un locale di questi liberatosi, potremmo come condomini, vincolare l'orario di chiusura serale? Anche il proprietario dell'immobile sarebbe d'accordo.*

– LETTERA FIRMATA

Accade spesso che vi siano pattuizioni volte a regolare variamente la proprietà, sotto il profilo delle modalità di godimento. Col consenso unanime, la compagine condominiale può stabilire, modificando il regolamento di condominio, di riservare l'intero edificio o i singoli appartamenti esclusivamente a certi usi, o vietarne o limitarne altri ritenuti incompatibili con l'interesse comune. In questo caso stabilire di imporre un certo orario di chiusura al bar e magari prevedere un meccanismo sanzionatorio in

caso di mancato rispetto. Poiché tali obblighi assolvono la loro funzione unicamente se vincolano non soltanto i soggetti stipulanti, ma pure i successivi titolari di diritti sugli immobili gravati da tali obblighi, può essere opportuno la trascrizione nei registri immobiliari di tale nuovo regolamento.

RISPOSTA N. 1.588

Ricopertura box e proprietari in disaccordo

*Nel mio condominio ci sono 5 box autorimesse in fila e tra loro adiacenti. Dietro ce ne sono altri 5 in fila adiacenti ai precedenti della prima fila. In totale 10 box su due file parallele. Tali box sono ricoperti da una guaina bituminosa le cui condizioni ormai critiche, con abbondanti infiltrazioni d'acqua. Secondo i tecnici andrebbe rifatta un'unica ricopertura su tutti i box per avere totale impermeabilità. Purtroppo non tutti i proprietari sono d'accordo. Pensiamo che ognuno si ricopra solo il suo box purché non danneggi gli altri adiacenti. Però con una copertura a mosaico si potrebbero verificare infiltrazioni. Come evitare che chi non vuole la copertura totale possa poi rivalersi sugli altri?*

– LETTERA FIRMATA

La copertura delle due file di vani box è una parte comune. Tenuta alla discussione e alla delibera di eventuali manutenzioni a tale struttura comune degradata è l'assemblea dei dieci proprietari dei box; le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti. Nel caso l'assemblea non trovi l'accordo, l'eventuale intervento manutentivo parziale, consentito dal disposto dell'art. 1102 cc, correggerebbe lo stato di degrado, ma lo evidenzerebbe nelle parti di cui si è omessa la manutenzione, che riceverebbero l'acqua respinta dalle zone oggetto di manutenzione. Se esiste una responsabilità di questo, dovrebbe essere attribuibile, semmai, a coloro che non intendono adempiere ai loro obblighi manutentivi.

@Trova  
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO